

**GESETZESTECHNISCHE  
RICHTLINIEN (GTR)**

**DIRECTIVES SUR LA  
TECHNIQUE LÉGISLATIVE (DTL)**

**DIRETTIVE DI TECNICA  
LEGISLATIVA (DTL)**

**DIRECTIVES SUR LA TECHNIQUE LÉGISLATIVE (DTL)  
DIRETTIVE DI TECNICA LEGISLATIVA (DTL)**



 Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Bundeskanzlei BK  
Chancellerie fédérale ChF  
Cancelleria federale CaF  
Chanzlia federala ChF

# Indice

**Sezione 2 Struttura degli atti abrogatori** **3**

**Indice** **5**

# 1 Sezione 2 Struttura degli atti abrogatori

- 345 L'atto normativo col quale si dispone semplicemente l'abrogazione di *un altro atto normativo* reca – sotto il titolo dell'atto da abrogare – l'indicazione «Abrogazione del ...», con la data in cui è stata decisa la cessazione di validità (per l'indicazione «Modifica del ...», cfr. n. marg. 282). Il disposto enuncia l'abrogazione e stabilisce quando questa ha effetto. Normalmente è sufficiente un articolo unico.
- 346 Per quanto concerne il contenuto della nota a piè di pagina relativa all'atto normativo da abrogare cfr. n. marg. 49.
- 347 Per quanto concerne la struttura ci si attiene all'esempio seguente:

**Ordinanza  
sulla compensazione degli effetti della progressione a freddo  
per le persone fisiche in materia di imposta federale diretta  
(Ordinanza sulla progressione a freddo, OPFr)**

**Abrogazione del 30 giugno 2010**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

**Articolo unico**

L'ordinanza del 4 marzo 1996<sup>1</sup> sulla progressione a freddo è abrogata con effetto dal 1° gennaio 2011.

30 giugno 2010

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

<sup>1</sup> RU 1996 1118, 2005 1937, 2006 1791

→ [RU 2010 3217](#)

- 348 L'atto normativo che dispone l'abrogazione di *più atti normativi* lo specifica nel suo titolo (ad es. «Ordinanza sull'abrogazione di atti normativi concernenti ...») (cfr. ad es. [RU 2009 6433](#)). Anche in questo caso è di regola sufficiente un articolo unico che elenca (*con numeri*) gli atti normativi da abrogare.
- 349 Se sono necessarie disposizioni transitorie, si segue il modello indicato qui appresso:

**Ordinanza  
su ...**

**Abrogazione del 2 maggio 2012**

*Il Consiglio federale svizzero*

*ordina:*

I

L'ordinanza del ...<sup>1</sup> su ... è abrogata.

II

*Disposizione transitoria dell'abrogazione del 2 maggio 2012*

Le autorizzazioni rilasciate in virtù del diritto anteriore restano valide sino al 31 dicembre 2013.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2013.

<sup>1</sup> RU ..., ..., ...

Durante la validità delle disposizioni transitorie, nella RS restano il titolo e l'ingresso dell'atto abrogato, nonché le disposizioni transitorie, ma non il testo dell'atto; una nota rimanda all'ordinanza di abrogazione. Scaduta la validità delle disposizioni transitorie, l'atto è definitivamente tolto dalla RS, senza segnalazione nella RU.

# Indice

## - 3 -

345 3  
346 3  
347 3  
348 3  
349 3

## - A -

abrogazione 3  
abrogazione di un intero atto normativo 3  
atti abrogatori 3

## - D -

disposizioni transitorie 3

## - S -

struttura formale 3